

Codice A1817B

D.D. 8 gennaio 2020, n. 1

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 1/2020 relativa alla realizzazione di un attraversamento in subalveo del Rio Arbola con tubazione di adduzione acqua in località Crampiolo del Comune di Baceno (VB). Richiedente: La Torre S.a.s..



ATTO N. DD-A18 1

DEL 08/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 1/2020 relativa alla realizzazione di un attraversamento in subalveo del Rio Arbola con tubazione di adduzione acqua in località Crampiolo del Comune di Baceno (VB). Richiedente: La Torre S.a.s..

Premesso che:

in data 17/10/2019 è pervenuta, tramite la comunicazione ns. prot. n. 46742 di indizione della Conferenza di Servizi da parte del S.U.A.P. di Domodossola, l'istanza della Ditta La Torre S.a.s., con sede in via La Torre, 27 a Baceno (VB) per ottenere la concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R relativamente alla realizzazione di un attraversamento in subalveo del Rio Arbola con tubazione di adduzione acqua in loc. Crampiolo del Comune di Baceno (VB);

l'opera in progetto insiste sul corso d'acqua demaniale denominato Rio Arbola e pertanto è necessario procedere preventivamente al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904;

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Paolo Barbetta, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di attraversamento in oggetto;

l'avviso di deposito dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Baceno dal 09 al 23 dicembre 2019 senza dare luogo ad osservazioni o opposizioni di sorta;

sentita la Provincia del Verbano Cusio Ossola, è stato verificato che per il corso d'acqua in argomento non è necessaria l'espressione del parere tecnico in ordine alla tutela della fauna ittica ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010, così come modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011;

a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

visto il regolamento regionale n. 14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati, relativamente alle opere in oggetto.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

Considerati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Ditta La Torre S.a.s. con sede in via La Torre, 27 a Baceno (VB), ad eseguire le opere e gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati alla nota del SUAP di Domodossola ns. prot. n. 46742 del 17/10/2019, che vengono restituiti al proponente in formato elettronico controfirmato digitalmente da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:

- gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il materiale litoide di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi e non potrà in alcun modo essere asportato dall'alveo;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a

verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Funzionario

Ing. Andrea Moroni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)

Fto Mauro Spano'